



# COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo



## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 46

**OGGETTO:** D.Lgs. 175/2016. Relazione sui risultati conseguiti in merito alle partecipazioni detenute al 31.12.2022 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.12.2023. Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di novembre alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		<b>Presente</b>
1. Dott.ssa ADRIANO Giulia	Sindaco	SÌ
2. AIMASSI Angelo	Consigliere	SÌ
3. AVIDANO Alessandro	Consigliere	SÌ
4. FARINASSO Carola	Consigliere	NO
5. MARENGO Davide	Consigliere	SÌ
6. MOLINO Stefano	Consigliere	SÌ
7. SOMANO Oscar	Consigliere	SÌ
8. TRAVERSA Francesca	Consigliere	SÌ
9. ABELLONIO Piero	Consigliere	SÌ
10. VOLPE Luciano	Consigliere	SÌ
11. ZESE Michele	Consigliere	NO
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Paola FRACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora Dott.ssa ADRIANO Giulia nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 06/11/2024

OGGETTO: D.Lgs. 175/2016. Relazione sui risultati conseguiti in merito alle partecipazioni detenute al 31.12.2022 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.12.2023. Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Rilevato** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 20.04.2017 e n. 35 del 29.09.2017;

**Richiamato** l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce quanto segue:

- ai sensi del comma 1, occorre effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- il comma 2 prevede che:
  - "i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. “*

- ai sensi del comma 3 dell'art. 20, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
- il comma 4 stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19.12.2023, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate, stabilendo quanto segue:

- mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	EGEA Ente Gestione Energia Ambiente SPA	quota dello 0,1235 %
2	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	quota dello 0,14%
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,9217 %
4	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. (SISI)	quota del 1,479 %
5	S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI s.r.l.	quota del 1,138 %
6	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.	quota del 0,046 %

- dare atto che per il Mercato Ortofrutticolo del Roero s.c.a.r.l. è stato avviato il processo di trasformazione in Azienda speciale consortile, come autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02.12.2022 e deliberato dall'assemblea dei soci del 28.12.2022, repertorio n. 20400 raccolta n. 10468, con decorrenza dal 01.03.2023;
- provvedere alla dismissione delle quote di partecipazione nella società La.Mo.Ro., cessione che finora non era stata avviata in virtù della deroga operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 conv. con L. 106/2021, dando indirizzo al competente Responsabile del servizio per effettuare gli adempimenti necessari a meno che il legislatore non preveda una nuova proroga sui requisiti perché in tal caso permane l'interesse di questo Ente al suo mantenimento

**Preso atto**, per quanto riguarda la dismissione delle quote di partecipazione nella società La.Mo.Ro., che:

- con deliberazione n. 38 del 29.04.2024, la Giunta Comunale ha determinato in € 785,12 il valore di vendita della quota posseduta rapportata al valore del patrimonio netto
- con determinazione n. 40 in data 01.08.2024, il Responsabile del servizio finanziario ha indetto un'asta pubblica, da tenersi con il metodo dell'offerta segreta sul prezzo base

palese per la vendita della quota di partecipazione nella Società Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.

- con determinazione n. 55 del 29.10.2024, il Responsabile del servizio finanziario ha approvato il verbale di gara andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta;

**Ritenuto** pertanto di esercitare il diritto di recesso con comunicazione da inviare a mezzo PEC, rimanendo in attesa della presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci, con contestuale liquidazione della quota;

**Richiamata** ancora la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02.10.2024, con la quale è stato disposto di esercitare, ai sensi dell'art. 2473 c.c., il recesso dalla società ASMEL Consortile a r.l., nel quale il Comune detiene una quota del 0,046 %;

**Considerato** che:

- vi è una società che versa in situazioni economico-finanziarie tali da determinare effetti per il bilancio finanziario dell'Ente al fine dell'iscrizione in bilancio degli accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 (ex articolo 1, comma 550 e seguenti della Legge 147/2013), precisando al contempo non sono stati effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (art.14, comma 5, D.Lgs. n.175/2016);
- la società EGEA S.p.A. ha depositato in data 22.06.2023 presso la competente Camera di Commercio, istanza per l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII", e al contempo gli organi sociali avevano ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del bilancio, in attesa di meglio comprendere gli sviluppi, da un lato della CNC e, dall'altro, di una possibile partnership;
- la medesima società, a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28.06.2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo, ha approvato in data 29.07.2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023, trasmessi al nostro ente con PEC del 11.10.2024, che evidenziavano delle perdite;
- la società EGEA S.p.A. in qualità di holding capogruppo di un gruppo di società ad essa collegata, sulle quali esercita direzione e controllo, ha anche approvato i bilanci consolidati 2022 e 2023;
- ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 20 del D.Lgs. n.175/2016 deve essere pertanto verificato il permanere o meno della sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni per dichiarare il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A.;
- ai sensi e per gli effetti del citato art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016 occorre inoltre contestualmente determinare la misura dell'accantonamento che deve essere tempestivamente effettuato sul bilancio finanziario dell'Ente. L'importo determinato deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento adottato in data odierna, nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'anno 2023, precisando che in dipendenza dell'approvazione e dell'omologazione da parte del tribunale di Asti del predetto Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028 i soci non saranno mai chiamati e non saranno tenuti in alcun modo al ripiano delle perdite subite;
- il valore della riduzione del capitale sociale, che risulta diminuito per effetto sia del trascinarsi della perdita 2022 che di quella registrata nel 2023 ammonta ad

€44.423.445,00 e, poiché il comune detiene una partecipazione del 0,1235 %, l'accantonamento ammonta ad € 54.862,95;

**Dato atto** che tutti gli organismi hanno approvato i bilanci d'esercizio 2023 entro i termini previsti dalla legge, ove la società EGEA S.p.A. ha contestualmente approvato anche il bilancio 2022, a seguito della omologazione degli Accordi di Ristrutturazione da parte del Tribunale;

**Ritenuto** necessario effettuare, con riferimento al 31.12.2023, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi del comma 1, art.20, D.Lgs. n.175/2016, individuando, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, le eventuali azioni di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Tenuto conto** che:

- la società EGEA S.p.A., dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss e 25 CCII”, ha approvato ed attuato nel corso dell’anno 2024 il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale, “a soddisfacimento degli accordi con i creditori.”, che hanno comportato un cambiamento della stessa;
- questa complessa ed articolata operazione ha comportato in pratica la cessione dell’intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA S.p.A., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l’impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove Iren decida di esercitare l’opzione;
- di conseguenza, determina un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni “devitalizzate”;
- a partire dall’anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico;
- si rileva quindi una modifica sostanziale dell’oggetto sociale;

**Visti** la relazione tecnica, di cui all’allegato B, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016 e il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Cont di cui all’allegato C;

**Visto** che dalla ricognizione effettuata emerge quanto segue:

- è possibile mantenere la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	quota dello 0,14%
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,9217 %
3	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. (SISI)	quota del 1,479 %
4	S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI s.r.l.	quota del 1,138 %

- si ritiene doveroso operare al fine di perfezionare il diritto di recesso dalla società LAMORO S.c.a.r.l. e dalla società ASMEL Consortile a r.l., in quanto non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente;
- si ritiene necessario procedere con la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso;

**Precisato** che G.A.L. Langhe Roero Leader è espressamente escluso dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto rientra nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016;

**Evidenziato** che per le società per le quali è stato deliberato il mantenimento non risultano situazioni di criticità;

**Precisato** infine che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

**Tenuto conto** del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la Relazione sui risultati conseguiti sulla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2022 dal Comune di Magliano Alfieri, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19.12.2023, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
  - allegato B - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2023;
  - allegato C - Schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;

- 3) di dare atto che per effetto dell'analisi di cui sopra è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016, la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	quota dello 0,14%
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,9217 %
3	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. (SISI)	quota del 1,479 %
4	S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI s.r.l.	quota del 1,138 %

- 4) di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02.10.2024, è stato disposto di esercitare, ai sensi dell'art. 2473 c.c., il recesso dalla società ASMEL Consortile a r.l., nel quale il Comune detiene una quota del 0,046 %;
- 5) di esercitare il diritto di recesso dalla società Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. con comunicazione da inviare a mezzo PEC, rimanendo in attesa della presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci, con contestuale liquidazione della quota;
- 6) di procedere con la dismissione della partecipazione nella società EGEA S.p.A., mediante il tempestivo esercizio del diritto di recesso;
- 7) di determinare contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016, la misura dell'accantonamento in misura prudenziale, in dipendenza della volontà di considerare anche gli effetti di trascinarsi delle perdite, dalla lettura del combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis dell'art.21, calcolato prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale della società EGEA S.p.A. al 31.12.2023 pari ad €44.423.445,00, in ragione della percentuale di partecipazione del 0,1235 % per un importo di € 54.862,95, che deve essere immediatamente finanziato con successivo autonomo provvedimento approvato nella medesima seduta consiliare, con cui si provvede all'accantonamento di quota dell'avanzo di amministrazione disponibile;
- 8) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 9) di dare mandato affinché la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

13/11/2024

---

n. 538 Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
*(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)*

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/11/2024 al 28/11/2024

OPPOSIZIONI: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Paola FRACCHIA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 06/11/2024

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Paola FRACCHIA

---